



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
CAGLIARI**



Prot. II/17/I

Cagliari, 17/03/2017

**AI MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**OGGETTO:** indicazioni sui criteri di valutazione della infondatezza delle notizie di reato

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**PREMESSO**

Che l'esame dei dati statistici del 2016 relativi all'esito dei processi penali evidenzia una elevata percentuale di assoluzioni, anche a seguito di giudizio abbreviato;

che su questo tema è stata fatta una riflessione collettiva nel corso della assemblea dell'Ufficio del 28 novembre u.s.

che, pur trattandosi di una situazione che dipende da diversi fattori, appare necessaria una più rigorosa e condivisa interpretazione dei criteri di valutazione della fondatezza delle notizie di reato, al fine di assicurare sia il corretto ed uniforme che l'utile ed efficace esercizio dell'azione penale;

**OSSERVA**

L'art. 125 disp. att. c.p.p. dispone che *"il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio"*.

La norma impone una valutazione di tipo prognostico sulla idoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

Sul contenuto di questo giudizio, e sul correlato concetto di sostenibilità in giudizio dell'accusa, esistono due fondamentali opzioni interpretative.

La prima è basata:

- sulla previsione dell'art. 2. n. 50 della legge delega, che prescriveva al legislatore delegato di prevedere la archiviazione delle notizie di reato "manifestamente infondate";
- sul raffronto tra il previgente testo dell'art. 115 del progetto preliminare, che faceva espresso riferimento alla insufficienza degli elementi acquisiti "al fine della condanna", e quello del vigente articolo 125 delle disposizioni di attuazione, che riferisce la insufficienza al "sostegno dell'accusa in giudizio".

Secondo questo orientamento, in sintesi, la archiviazione deve essere richiesta nei soli casi di inequivoca infondatezza della notizia di reato, mentre nei casi di astratta plausibilità della ipotesi di accusa il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, in base al principio di cui all'art. 112 della Costituzione (cfr. sul punto anche Corte Cost. sent. 252\1991).

Secondo un altro orientamento, si ha "idoneità a sostenere l'accusa in giudizio" solo quando gli elementi acquisiti fanno ragionevolmente prevedere che all'esito del giudizio verrà affermata la responsabilità penale dell'imputato.

Nei casi di insufficienza o contraddittorietà della prova non superabili – secondo una valutazione prognostica – in sede di giudizio, il pubblico ministero deve pertanto chiedere l'archiviazione.

Questa tesi, sostenuta dalla più autorevole dottrina processual penalistica, trova conforto nella sentenza della Corte Costituzionale nr. 115 del 2001, secondo la quale *"...il pubblico ministero dovrà infatti tenere conto, nello svolgere le indagini preliminari, che sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con tale rito (giudizio abbreviato, n.d.r.), e non potrà quindi esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale"*.

Questo "esaustivo quadro probatorio" non può che coincidere con quello necessario per affermare la fondatezza della tesi di accusa e la responsabilità penale dell'imputato.

La adozione di questo più rigoroso criterio di valutazione della fondatezza della notizia di reato non contrasta con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.

Lo scopo della norma costituzionale è infatti quello di escludere che l'esercizio dell'azione penale venga condizionato da elementi di opportunità o convenienza, non certo di impedire una concreta valutazione circa le possibilità di fondato esercizio della stessa.

Va comunque evidenziato che il vigente sistema processuale prevede un ampio e penetrante controllo giurisdizionale sulla valutazione di infondatezza della notizia di reato da parte del pubblico ministero.

Non va dimenticato, che anche il solo processo (a prescindere dal suo esito) ha costi umani ed economici spesso assai gravosi per chi vi è sottoposto.

A queste decisive considerazioni si aggiunga che un esercizio indiscriminato dell'azione penale è idoneo a creare disfunzioni organizzative, dato che impegna la preziosa e limitata

risorsa del processo per casi in cui era già ragionevolmente prevedibile l'esito negativo della iniziativa penale.

Vanno anche in questa sede richiamate le indicazioni date Consiglio Superiore della Magistratura (in tema di criteri di priorità) sulla necessità che il titolare dell'Ufficio requirente operi *"una doverosa valutazione delle concrete conseguenze processuali"* della sua azione (V. Delibera 11 maggio 2016).

Sulla base di questi elementi, fatte salve le specifiche particolarità di ogni singola vicenda processuale, e nel rispetto della autonomia di giudizio di ciascun magistrato, a conferma di quanto già espresso in sede di assemblea, si ritiene di indicare, quale criterio orientativo dell'Ufficio per la valutazione della fondatezza delle notizie di reato, quello della ragionevole prospettiva che all'esito del giudizio venga affermata la responsabilità penale dell'imputato, con conseguente presentazione di richiesta di archiviazione del procedimento anche nei casi insufficienza o contraddittorietà della prova non superabili in sede di giudizio.

Si comunichi per opportuna conoscenza al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari, al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari ed inoltre al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura, trattandosi di provvedimento qualificabile come organizzativo.

Il Procuratore della Repubblica  
Gilberto Ganassi – proc. agg. f.f.



